

CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

L'anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 16.30, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Salvatore	MESSINA	Procuratore Generale F.F.
"	Maurizio	SCALIA	Magistrato requirente
"	Matteo	FRASCA	Magistrato giudicante
"	Monica	BONI	Magistrato giudicante
"	Bruno	FASCIANA	Magistrato giudicante
"	Sergio	GULOTTA	Magistrato giudicante
"	Enzo	AGATE	Magistrato giudicante
"	Marzia	SABELLA	Magistrato requirente
"	Daniela	GALAZZI	Magistrato giudicante
"	Carlo	MARZELLA	Magistrato requirente
"	Gaetano	SCADUTI	Magistrato giudicante
Prof.	Mario	SERIO	Università degli Studi Palermo
Avv.	M. Concetta	DI STEFANO	Foro di Palermo

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gaetano SCADUTI ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 12, n.38,39 e 41.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche

- 1** Relazione sulla situazione del Tribunale di Marsala e sulle modifiche tabellari attuate a sei mesi dall'insediamento del Presidente, pervenuta con nota prot. n. 3921 del 21/12/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa SABELLA, prende attenti quanto rassegnato dal Presidente del Tribunale di Marsala.

- 2** **Parere in ordine** alla **modifica** della **tabella** di organizzazione del **triennio 2009/2011** dell'ufficio del **Tribunale di Agrigento** segnalata con decreto n. 75 del 19/12/2011 – affiancamento G.O.T ad un giudice togato.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. FRASCA;

preso atto che con il provvedimento in esame il Presidente del Tribunale di Agrigento ha opportunamente optato per il modello dell'"*affiancamento*" per l'utilizzo dei giudici onorari, per le condivisibili ragioni e finalità ivi esposte;

ritenuto che dal contesto del citato provvedimento, tuttavia, non risultano specificate:

- a) le ragioni per le quali a tre soltanto dei giudici della sezione civile (e non anche agli altri) sia stato *affiancato* un GOT ciascuno;

- b) le modalità di costituzione del *ruolo aggiuntivo* del Magistrato togato affiancato da un G.O.T.: in particolare, se il ruolo predetto sia costituito da un incremento di quello in atto gravante sul “togato”, attuato mediante un maggior numero di procedimenti assegnati, o se, invece, la costituzione avvenga mediante scorporo di parte delle controversie facenti parte del ruolo medesimo;
- a) quali siano le “materie specialistiche” escluse, le quali dalla formulazione del provvedimento sembrerebbero essere diverse da quelle specificate nella successiva parte del periodo (controversie di lavoro e previdenza, procedimenti in materia di diritto di famiglia, provvedimenti riservati alle sezioni stralcio e agraria);
- b) in che consista la “supplenza sussidiaria” cui si fa riferimento per l’impiego dei G.O.T. nel collegio penale, e, precisamente, se concerna l’ipotesi di cui al par. 61.2 n. 3 della circolare sulla formazione delle tabelle;

considerato che su tali punti devono essere richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale di Agrigento, il quale dovrà integrare, ove lo ritenga, il provvedimento adottato

P. T. M.

sospende l’esame della pratica e dispone richiedersi al Presidente del Tribunale di Agrigento di fornire i chiarimenti di cui sopra.

- 3 Accentramento**, ai sensi dell’art. 48 quinquies co. 2 del R.D. n. 12 del 1941, nella sede centrale del **Tribunale di Agrigento** e per mesi sei, dei procedimenti penali non ricompresi tra quelli elencati all’art. 550 c.p.p. di competenza delle due sezioni distaccate, proposto con nota prot. 1847 del 6/12/2011 - pervenuto provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento n. 76 del 20/12/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore Avv. Maria Concetta DI STEFANO, esprime all’unanimità parere favorevole.

- 4 Parere in ordine alla modifica della tabella di organizzazione del triennio 2009/2011 del Tribunale di Termini Imerese** segnalata con decreto del 15/12/2011 –

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. AGATE, esprime all’unanimità parere favorevole.

- 5 Parere in ordine alla modifica della tabella di organizzazione del triennio 2009/2011 del Tribunale di Termini Imerese** segnalata con nota prot. n. 57 del 05/01/2012.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. AGATE, esprime all’unanimità parere favorevole.

- 6 Parere in ordine alla modifica della tabella di organizzazione del triennio 2009/2011 dell’ufficio del Tribunale di Palermo** segnalata con nota prot. n. 10734 del 21/12/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa GALAZZI, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 7 Parere in ordine alla modifica della tabella** di organizzazione del **triennio 2009/2011 del Tribunale di Palermo** segnalata con nota prot. n. 137/T3b del 9/1/2012 – assegnazione del dott. Giacomo MONTALBANO al posto di Presidente della Sezione Riesame

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALIA, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 8 Dott.ssa Maria Elena GAMBERINI**, Giudice presso il Tribunale di Palermo – Esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati nominati referenti per la Formazione Decentrata (nota del Tribunale di Palermo prot. n. 9785/T3B del 21/11/2011 – pervenuta segnalazione con nota prot. 10739 del 21/12/2011)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa GALAZZI, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 9 Modifica del documento organizzativo della Procura** della Repubblica presso il **Tribunale per i minorenni di Palermo**, segnalata con nota prot. 1742 del 23/12/2011 (decreto n.9) – pervenuta correzione con nota prot. n. 1752 del 29/12/2011 (decreto n. 10) – nota 1757 del 30/12/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa SABELLA, prende atto del documento e delle relative modifiche ed integrazioni, non avendo rilievi da muovere..

- 10 Modifica del documento organizzativo della Procura** della Repubblica presso il Tribunale di **Trapani**, segnalata con nota in data 4/1/2012, prot. 3280 del 5/10/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MARZELLA, prende atto del documento non avendo rilievi da muovere.

- 11 Nota a firma del dott. Cesare VINCENTI**, Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Palermo: situazione critica della Sezione in relazione alle scoperture ed agli imponenti flussi di lavoro

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa BONI, dispone richiedersi al Presidente del Tribunale di Palermo quali provvedimenti organizzativi abbia adottato o intenda adottare in relazione alle lagnanze in oggetto.

- 12 Decreto del Presidente della Corte di Appello** di Palermo n. 56 del 28/12/2011: presa d'atto della nomina dei componenti esperti effettivi e supplenti della sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Palermo – biennio 2012-2013

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI, prende atto del provvedimento.

...omissis...

- 36** Documento approvato dalla Giunta Sezionale dell'ANM, (pervenuto il 27 ottobre 2011), avente ad oggetto: "Richiesta di tutela ai sensi dell'art. 2 del punto 3 dello statuto della ANM" da parte del dott. ...omissis..."

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore

letto il documento approvato a maggioranza dalla Giunta sezionale di Palermo dell'Associazione Nazionale Magistrati, divulgato sulla *mailing-list* nazionale il 27 ottobre 2011, del seguente testuale tenore:

Il collegaomissis... ha chiesto, in data 15.03.2011, "tutela ai sensi dell'art. 2 punto 3 dello statuto della ANM" a questa Giunta sezionale; e ciò in riferimento al provvedimento, in data 16/7/2010, del Consiglio Giudiziario di Palermo che, alla unanimità, ha espresso un giudizio non positivo in ordine al riconoscimento della quinta valutazione di professionalità.

Preliminarmente si pone la questione della ammissibilità di tale richiesta, opinandosi da alcuno che, in relazione ai provvedimenti del Consiglio Giudiziario, si può avere tutela soltanto con l'intervento del CSM, al quale il parere del Consiglio Giudiziario è diretto.

Ritiene questa Giunta sezionale che il parere del Consiglio Giudiziario possa invece trovare un rispettoso vaglio critico anche da parte dell'ANM per il carattere anche sindacale che la stessa Associazione possiede. Certo, non può formare oggetto di critica il merito della decisione, ma può trovare rilievo qualche aspetto della decisione che possa, in ipotesi, non essere stato conforme alla normativa sottesa alla valutazione della professionalità dei magistrati.

Proprio la importanza del sistema di valutazione interna della magistratura, articolato tra Consiglio Giudiziario e CSM, vera garanzia di indipendenza, consente, e secondo noi impone, che tutti i suoi passaggi siano assolutamente trasparenti e quindi oggetto di eventuale critica.

Proprio perché siamo convinti del fondamentale ruolo del Consiglio Giudiziario e del CSM, tra loro armonicamente interagenti, riteniamo che entrambi possano essere criticati nei modi e nei termini assolutamente rispettosi che il loro ruolo impone.

*Nel caso di specie, la decisione del CSM assunta nella seduta del 23 marzo 2011 ha accolto in parte le doglianze delomissis...", pur confermando il merito della decisione, rilevando **una applicazione impropria, sotto il profilo formale, della normativa in tema di valutazione professionale dei magistrati.***

*La Giunta sezionale di Palermo, mantenendo alta la propria attenzione per una tutela della dignità professionale di tutti i magistrati del distretto, **auspica altrettanta attenzione da parte degli Organi preposti alla rigorosa applicazione della normativa primaria e secondaria che sottende all'esercizio delle funzioni di autogoverno del Consiglio Giudiziario.***

Ritenuto che tale documento – che ha suscitato inusitato clamore sulla *mailing-list* con poco accorti interventi da parte di alcuni magistrati associati, i quali, senza conoscere il reale evolversi della vicenda valutativa, hanno rivolto aspre critiche al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha ritenuto opportuno intervenire con un comunicato stampa per ristabilire la verità dei

fatti dopo che lo stesso magistrato interessato aveva alimentato la discussione con ripetute interviste rilasciate agli organi di stampa – anche se in apparenza esplicitato in termini garbati e pacati, contiene inconferenti valutazioni da parte di un organo associativo, la cui funzione non è certo quella di tutelare un proprio associato nell'ambito di procedimenti che attengono alla sua progressione in carriera sulla base di dati fattuali che compete ad altri organi istituzionali valutare, ma di esplicitare eventualmente il proprio intervento solo nei limiti previsti dall'art.2, punto, 3 dello statuto della A.N.M.;

considerato, invero, che, ferma rimanendo la censurabilità dei provvedimenti adottati dal Consiglio Giudiziario nelle competenti sedi, non può giammai condividersi, né nella forma né nella sostanza, il documento varato a maggioranza dalla Giunta sezionale "a tutela" di un singolo magistrato, sia per i suoi contenuti criptici, non esplicativi delle riscontrate violazioni formali e della errata applicazione della normativa in tema di valutazioni di professionalità, sia per la inopportuna scelta dei tempi di tale iniziativa che, nonostante la richiesta di "tutela" fosse stata avanzata da mesi, è intervenuta nel momento in cui il Consiglio Giudiziario si accingeva a pronunciarsi, su richiesta dell'organo sovraordinato, sulla medesima vicenda, col rischio di interferire sulle autorevoli scelte del Consiglio, che sono state condivise anche dal Consiglio Superiore della Magistratura;

ritenuto, tuttavia, che, essendosi ormai sopiti gli iniziali clamori sulla vicenda in argomento, peraltro ormai definitivamente conclusa dal *Plenum* del CSM che ha riconosciuto al "...omissis..." la "...omissis..." valutazione di professionalità, non residuano valide ragioni per richiedere alla prima Commissione consiliare l'apertura di una pratica a tutela del Consiglio Giudiziario;

P. Q. M.

dispone, all'unanimità, l'archiviazione della pratica.

...omissis...

38 Parere in ordine alla modifica della tabella di organizzazione del triennio 2009/2011 dell'ufficio del Tribunale di Trapani pervenuto con decreto n. 133 del 3/10/2011 e con decreto n. 177 del 9/12/2011 – pervenuti chiarimenti con nota prot. n. 69 dell'11/1/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI;

rilevato che la Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 (Circolare prot. P. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 12 ottobre 2011) prevede, al punto 61, che *l'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:*

1) *ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti....;*

2) *in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo ...;*

3) *fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi;*

rilevato che tali disposizioni debbono essere intese nel senso che ogni Ufficio Giudiziario può adottare - a secondo della proprie esigenze e della sussistenza di rilevanti scoperture della propria pianta organica - l'uno o l'altro "modulo organizzativo" ("l'affiancamento" o "il ruolo autonomo") ma non entrambi contestualmente nell'ambito dello stesso settore della giurisdizione: in ipotesi può ritenersi consentito un utilizzo di un "modulo organizzativo" in un determinato settore (ad esempio, civile) ed un altro "modulo organizzativo" in altro settore (ad esempio, penale) o, in particolari situazioni da valutarsi volta per volta, anche un utilizzo di un "modulo organizzativo" in una sezione ed altro "modulo organizzativo" in altra sezione, mentre non appare ammissibile che uno stesso G.O.T. possa essere "utilizzato" contemporaneamente sia in "affiancamento" sia come destinatario di "ruolo autonomo", tanto più nell'ambito di una stessa materia (ad esempio, come si vedrà, in materia tutelare);

considerato, infatti, che un siffatto modulo organizzativo "misto" - oltre a determinare inevitabilmente un aggravio di lavoro nei confronti del Giudice Onorario di turno - è comunque del tutto irrazionale e non conforme alle regole di oculata gestione delle "risorse umane": l'utilizzazione di uno stesso G.O.T. secondo due (o addirittura tre, come nel caso in ispecie) diversi modelli organizzativi (in uno dei quali opererebbe in piena autonomia e nell'altro, invece, in ausilio del Giudice togato affiancato, quasi quale forma antesignana di un "Ufficio del Giudice") è destinato a generare confusione di ruoli, intralci nell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale, situazioni di difficile "convivenza" di sistemi improntati ad opposte "filosofie";

rilevato che non appare neanche conforme al testo normativo che un solo Giudice togato possa essere affiancato da due G.O.T.;

osservato, invero, che dalle segnalazioni di modifica tabellare così come formulate dal Presidente del Tribunale di Trapani risulta, in particolare, che:

- 1) il G.O.T. LINARES dovrebbe affiancare un "giudice togato" nella gestione del ruolo civile di quest'ultimo e contestualmente gestire un proprio ruolo di esecuzione immobiliare (ed inoltre dovrebbe pure integrare i collegi civili due volte al mese);
- 2) il G.O.T. INGRASCIOTTA dovrebbe affiancare un "giudice togato" nella gestione del ruolo di Giudice Tutelare a quest'ultimo assegnato e contestualmente gestire un proprio ruolo (addirittura) sempre in materia tutelare;
- 3) il G.O.T. CASCIO dovrebbe affiancare un "giudice togato" nella gestione del ruolo civile di quest'ultimo presso la Sezione Distaccata di Alcamo e contestualmente gestire un proprio ruolo civile nella sede centrale Trapani;
- 4) il G.O.T. CAMPISI dovrebbe affiancare un "giudice togato" nella gestione del ruolo civile di quest'ultimo presso la Sezione Distaccata di Alcamo e contestualmente gestire un proprio ruolo civile a Trapani;

5) il "Giudice togato" dott.ssa LO BIANCO è chiamata a svolgere sia funzioni civili ordinarie che di Giudice Tutelare e, con riferimento al ruolo civile ordinario, sarebbe affiancata da un G.O.T. (dott.ssa PIPITONE), mentre con riferimento al ruolo di Giudice Tutelare sarebbe affiancata dal G.O.T. INGRASCIOTTA, che, tra l'altro, come già evidenziato, avrebbe a sua volta anche un proprio ruolo sempre in materia tutelare;

ritenuto che, in questi termini, il contestuale utilizzo, in capo al singolo G.O.T., dei diversi "sistemi organizzativi" di cui al punto 61 della suddetta circolare non appare conforme né allo spirito della circolare medesima né al testo della stessa né ai criteri di economia ed efficienza che sono alla sua base

P.Q.M.

esprime all'unanimità parere contrario alla modifica della tabella di organizzazione del triennio 2009/2011 dell'ufficio del Tribunale di Trapani formulata con decreto n. 133 del 3/10/2011 e con decreto n. 177 del 9/12/2011

39 Modifica del documento organizzativo dell'Ufficio della **Procura** della Repubblica presso il Tribunale di **Agrigento**, pervenuto con nota prot. 46 del 10/1/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALIA, prende atto, non avendo rilievi da muovere.

...omissis...

41 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 2 del 14/1/2012: **applicazione** del **dott. Franco MESSINA**, Giudice presso il Tribunale di Trapani, al Tribunale di Agrigento ai fini della trattazione dei procedimenti penali e di misure di prevenzione sezione R.G. C.A. 3/11, R.G. 683/10, R.G. 1107/10, R.G. M.P. 72/09 e R.G. 17/11.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALIA, esprime all'unanimità parere favorevole.

...omissis...

IL MAGISTRATO SEGRETARIO
f.to dott. Gaetano Scaduti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte di Appello.

Palermo, 6 febbraio 2012

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Vincenzo Oliveri

